



Nota informativa n. 23 del 5/06/2020

30 giugno 2020: scade il termine per la pubblicazione dei contributi pubblici.

L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 1, commi 125-129, della Legge 124/2017 e da ultimo modificato dall'art. 35 del Decreto recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

### 1. Cosa bisogna pubblicare e cosa no?

La norma richiede di pubblicare le informazioni relative a:

1. **sovvenzioni**, intendendo tale "Aiuto economico, sotto forma di elargizione (o di anticipazione con particolari agevolazioni di restituzione), concesso a individui, enti e organizzazioni assistenziali e culturali, società commerciali, ecc., per assicurare lo svolgimento o il proseguimento della loro attività" (fonte Treccani);
2. **contributi**, intendendo tale "Quello che si dà, quale propria personale offerta, per il raggiungimento di un fine al quale collaborano più persone" (fonte Treccani);
3. **vantaggi economici** di qualunque genere: qui rientrano certamente tutte le agevolazioni che, anche indirettamente, concorrono al sostegno dell'attività dell'ente. Si pensi alla co-progettazione con il Comune che distacca proprio personale per la realizzazione di un servizio dell'associazione o al contratto di comodato o di locazione con applicazione del canone ricognitorio che un ente pubblico stipula con un'associazione per dotarla di una sede: in entrambi i casi l'associazione ha beneficiato del risparmio del costo della risorsa umana o del canone di locazione che avrebbe dovuto sostenere se avesse dovuto rivolgersi al mercato.

**Non sono invece più da comunicare gli incarichi retribuiti**, quali possono essere quelli conseguenti ad attività espletate nell'ambito di una convenzione, di un servizio accreditato, di un appalto.

### 2. Da chi provengono gli emolumenti interessati da questo obbligo?

La norma li individua in:

1. pubbliche amministrazioni;
2. soggetti di cui all'articolo 2-bis del DLgs 14 marzo 2013, n.33, ossia enti pubblici economici e ordini professionali; società in controllo pubblico; associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
3. società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate;
4. società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

Non è pertanto prevista la pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici provenienti da privati, come si configurano per esempio le Fondazioni bancarie. Non si ritiene, infine, che debbano essere indicati quei vantaggi economici derivanti dall'applicazione delle disposizioni fiscali



di vantaggio, trattandosi di agevolazioni universali per tipologia di contribuente e oggettivamente difficilmente quantificabili.

**3. Come faccio a pubblicare i dati relativi a vantaggi di natura non monetaria? Cosa succede se il Comune mi garantisce dei servizi gratuiti o mi affida un locale in comodato?**

Sul punto il Ministero afferma "di non avere elementi in base ai quali fornire esplicite indicazioni. In tal senso, trasmette la presente nota all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al ministero del lavoro e delle politiche sociali con preghiera di far conoscere le proprie eventuali determinazioni".

In via cautelativa, si consiglia in questi casi di presentare ufficialmente all'Amministrazione (mediante raccomandata o PEC) una istanza per conoscere il valore del bene/servizio offerto, specificando quindi sul sito "in attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione competente".

**4. Come posso rappresentare queste informazioni?**

Si ritiene che si debbano inserire le informazioni relative ai contributi/ vantaggi economici conseguiti nell'anno di riferimento, secondo il principio di cassa.

A titolo esemplificativo si ritiene che il sodalizio possa procedere alla pubblicazione delle seguenti informazioni, così come esemplificativamente rappresentate:

ENTE EROGATORE	CAUSALE	IMPORTO
Regione XYZ	Contributo Progetto Alfa	€ 2.600,00
ASL di ALFA	Contributo Progetto Beta	€ 8.000,00
Comune di Bologna	Concessione in comodato della sede	<i>In attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione competente</i>

**5. Dove è necessario pubblicare?**

Sul sito internet dell'organizzazione. Non viene previsto che l'adempimento possa essere espletato sul sito dell'Ente a cui il sodalizio aderisce.

**6. Chi è tenuto ad espletare l'adempimento e chi è esonerato?**

La norma cita:

1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (ex art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349);
2. associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art. 137 del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206),
3. le associazioni,



4. le Onlus,
5. le fondazioni.

Analogo obbligo è previsto in capo alle imprese (quindi società sportive dilettantistiche, cooperative sociali, imprese sociali costituite in forma societaria) tenute a rendere noto qualunque tipo di sovvenzione ricevuta dai medesimi soggetti pubblici indicati al punto 1. In tal caso, gli importi relativi devono essere pubblicati nella nota integrativa di bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

**Sono esonerate:**

- le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere – **importi inferiori a 10.000 euro** nel periodo considerato;
- i Comitati (non Onlus).

**7. Quali sono le sanzioni?**

Rispetto alle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all'1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Solo decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti mentre in precedenza si prevedeva come sanzione esclusivamente la restituzione dell'importo senza alcuna forma di ravvedimento.

**8. Chi è preposto ai controlli?**

Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.